



# *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

## REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

DIPARTIMENTO DEL TESORO – DIREZIONE VII

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, (di seguito il Testo Unico), emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO l’articolo 24, comma 1, del Testo Unico il quale prevede che, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione delle partecipazioni possedute, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all’articolo 20, commi 1 e 2 (razionalizzazione, fusione, liquidazione, cessione), qualora non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4 (finalità perseguibili e attività svolte), ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2 (motivazione sulle finalità perseguite e sulla compatibilità con i principi dell’azione amministrativa, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative), o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2 (indicatori di economicità gestionale) del medesimo Testo Unico;

VISTO l’articolo 1, comma 4, lett. a), del Testo Unico, secondo il quale “*restano ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per la gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse*”;

VISTO l’articolo 14, comma 6 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 del, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, in forza del quale è stata istituita Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. (di seguito Istituto Luce);

RILEVATO che in forza del richiamato l’articolo 14, comma 6 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, il Ministero dell’economia e delle finanze ha la titolarità della partecipazione di Istituto Luce,

mentre il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita i diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili patrimoniali, finanziari e statutari;

VISTO lo statuto di Istituto Luce e, in particolare, l'articolo 4 sull'oggetto sociale il quale prevede che la Società svolge le attività di promozione del settore della cinematografia, di produzione, diffusione, distribuzione, in Italia ed all'estero, di prodotti audiovisivi e opere cinematografiche di corto, medio e lungometraggio, nonché la prestazione di servizi utili all'espletamento delle attività che rivestano interesse generale del comparto cinematografico;

VISTA la nota n. 11942 del 25 settembre 2017 con la quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha ritenuto, in relazione alla partecipazione in Istituto Luce, che non sussistono le condizioni previste dall'articolo 24 del Testo Unico, in presenza delle quali è richiesta l'alienazione della partecipazioni ovvero la loro razionalizzazione, fusione o liquidazione, in quanto Istituto Luce:

- *“è stata costituita in forza di provvedimento normativo per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse, atteso l'importante compito di promozione del cinema italiano assegnato alla Società stessa, che si estrinseca nella organizzazione di rassegne e manifestazioni tese a valorizzare, in Italia e all'estero, il cinema italiano; tale importante ruolo è espressamente sancito dal predetto decreto legge 98/2011, che, con riferimento alle funzioni svolte in capo a ILC, le qualifica “di preminente interesse generale” (articolo 14, comma 6 del decreto legge 98/2011). Del pari, può sostenersi come rispondente ad un pubblico interesse la gestione del Fondo Cinema prevista con riferimento al Fondo di cui al D. Lgs. 28/2004 nonché l'attività di produzione riferita ai documentari, film di difficile realizzazione da parte di produttori privati atteso il minor valore commerciale degli stessi. Ciò premesso, va analizzata la possibilità di riconduzione di ILC ad una delle categorie di cui all'articolo 4 del TU società a partecipazione pubblica; a tal riguardo, sembra potersi affermare che la predetta società rientra fra quelle di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in quanto l'attività svolta, soprattutto con riferimento a quella di produzione di documentari, afferisce alla fornitura di beni che, in assenza di intervento pubblico, sarebbero forniti dal mercato a condizioni diverse o, addirittura, non forniti, attesa la scarsa remuneratività dei documentari e, pertanto, la poca presenza di produttori in tale campo. Analogamente può dirsi con riferimento all'attività di distribuzione di opere dirette da registi alla loro prima o seconda prova, che sono film notoriamente difficili con scarso appeal sul mercato e che, pertanto, faticano a trovare un distributore interessato alle stesse” ;*

- *“svolge le attività individuate dall’articolo 4, comma 2, lettere e d) del Testo Unico, attesa anche la previsione legislativa del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, che, all’articolo 14, comma 9, testualmente ricomprende, fra i compiti da svolgere da parte della società, le “attività strumentali, di supporto e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del Ministero per i beni e le attività culturali”;*
- *“non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2, del Testo Unico”;*

VISTA, inoltre, la nota n. 11942 del 25 settembre 2017 con la quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha precisato che Istituto Luce al 30 settembre 2016, data rilevante ai fini del monitoraggio prescritto dal Testo Unico, possedeva la quota del 19,92% della società Cinecittà Studios S.p.A. che tuttavia non è oggetto della presente ricognizione in quanto alienata a terzi in data 3 luglio 2017;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, relativo al Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'articolo 5, comma 7, lettera a), del predetto decreto, ai sensi del quale la Direzione VII – Finanza e Privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro svolge la funzione di monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2016, con cui, a decorrere dal 3 maggio 2016, per la durata di un triennio, al dott. Antonino Turicchi, è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione VII – Finanza e Privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro;

## DECRETA

Ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 24 del Testo Unico, il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Istituto Luce – Cinecittà S.r.l.

Il presente provvedimento è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla Corte dei Conti ed alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

IL DIRIGENTE GENERALE

Firmatario1